

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI DICEMBRE ●●●

31 LUNEDÌ SCHEDE CARBURANTE MENSILE O TRIMESTRALE

Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile o trimestrale che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburante, entro la fine del mese o del trimestre, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.

L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nelle relative scadenze.

Non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, come previsto dall'art. 7, comma 2 lettera p), del decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (cosiddetto decreto sviluppo), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 pubblicata lo stesso giorno nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160.

Si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 42/E del 9 novembre scorso.

CAPITAL GAIN

Opzione o revoca regime risparmio amministrato. Scade il termine per esercitare, ovvero revocare, l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sul «capital gain» per l'anno 2013 secondo il metodo del patrimonio amministrato, mediante comunicazione scritta al soggetto incaricato della custodia o dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 461 del 21-11-1997 (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 2/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3-1-1998).

La scadenza interessa coloro che possiedono titoli, quote o certificati, diversi dalle partecipazioni qualificate, soggetti a imposta sostitutiva sul capital gain in caso di cessione, che sono in custodia o in amministrazione presso banche, Sim, o altri intermediari professionali autorizzati.

Si veda anche la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 52/E del 10-12-2004.

Opzione o revoca regime risparmio gestito. Scade il termine per esercitare, ovvero revocare, l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sul «capital gain» per l'anno 2013 secondo il metodo del risparmio gestito,

Attenzione

Le scadenze potrebbero subire modifiche e/o integrazioni a seguito dei provvedimenti di fine anno in corso di approvazione. ●

mediante comunicazione scritta al soggetto gestore ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 461 del 21-11-1997 (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 2/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3-1-1998).

La scadenza interessa coloro che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 23-7-1996, l'incarico di gestire somme di denaro o beni diversi da quelli relativi a imprese.

Si veda anche la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 52/E del 10-12-2004.

INPS

Invio telematico nuovo modello UniEMens. I datori di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il modello UniEMens individuale che sostituisce sia la denuncia contributiva (modello DM10) sia la denuncia retributiva (modello EMens) relative al mese di novembre; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385, rispettivamente, del 25 e 27-11-2009 consultabili sul sito www.inps.it.

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione telematica con il nuovo sistema di identificazione dei soggetti abilitati, si veda la circolare Inps n. 28 dell'8-2-2011 e, tra i tanti, i messaggi Inps n. 18367, 20474 e 24153, rispettivamente, del 27 settembre, 28 ottobre e 20 dicembre 2011.

Contributi volontari. È in scadenza il termine per versare la rata dei contributi previdenziali volontari che si riferisce al terzo trimestre 2012, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da particolari avversità.

Per altre informazioni e per gli importi dovuti, diversi a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti o di lavoratori autonomi (compresi i parasubordinati), si consiglia di visitare il sito www.inps.it; si veda in particolare la circolare Inps n. 79 dell'8-6-2011 per le nuove modalità di pagamento.

LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

Presentazione domande per l'assegno al nucleo familiare. I lavoratori autonomi iscritti all'Inps nella gestione separata (colaboratori, amministratori di società, liberi professionisti, associati in partecipazione, ecc.), non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e non pensionati, possono richiedere all'Inps, qualora ricorrano i presupposti, l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare. Poiché tale diritto può

essere esercitato nei limiti della prescrizione quinquennale, i lavoratori che intendono richiedere la prestazione dall'1-1-2008 devono presentare all'Inps la relativa domanda entro oggi.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito www.inps.it, alla circolare Inps n. 138 del 19-7-2002 e al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4-4-2002 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12-6-2002).

REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO

Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2008 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra l'1 e il 31-12-2008;
 - la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l'ultimo controllo tra l'1 e il 31-12-2010;
 - la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra l'1 e il 31-12-2008 e non ancora revisionati;
 - la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra l'1 e il 31-12-2008 e non ancora revisionati;
 - la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 31-12-2010.
- Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 3/2012 a pagina 107.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposte e tributi. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti (titolari e non di partita Iva) che non hanno versato entro il 30 novembre scorso, in tutto o in parte, il secondo o unico acconto delle imposte e dei tributi dovuti per l'anno d'imposta 2012;
- i contribuenti persone fisiche non titolari di partita Iva che, avendo scelto il versamento rateale delle imposte derivanti dal modello Unico 2012, non hanno versato entro il 30 novembre scorso, in tutto o in parte, l'ultima rata in scadenza.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3% (un decimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora del 2,5% riportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 14-12-2012) è possibile avvalersi del nuovo ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,2% (un quindicesimo della sanzione già ridotta al 3%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti; si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 41/E del 5 ago-

sto scorso e quanto riportato su *L'Informatore Agrario* n. 32/2011 a pag. 27.

Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni ed entro 1 anno. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 novembre scorso il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-11-2012;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 novembre scorso la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dall'1-11-2012;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-12-2011 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall'1-12-2011;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-12-2011 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-12-2011.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.

Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si veda il paragrafo 9 della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26/E dell'1-6-2011 (quella sulla cedolare secca) consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

ADEMPIMENTI FORMALI OMESSI

Ravvedimento. Coloro che nel corso del 2011 non hanno adempiuto ad alcune formalità relative a comunicazioni per l'accedere, ad esempio, a regimi fiscali opzionali o a benefici fiscali, possono entro oggi rimediare alla dimenticanza adempiendo alla formalità e versando la sanzione di 258 euro.

Data la particolarità della scadenza si rimanda all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 38/2012 a pag. 27 e alla circolare dell'Agenzia delle entrate ivi richiamata.

MESE DI GENNAIO ●●●

1 MARTEDÌ

SICUREZZA SUL LAVORO

Redazione documento valutazione rischi. Dall'1-1-2013 anche le piccole imprese che occupano fino a 10 dipendenti hanno l'obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR); fino al 31-12-2012 era sufficiente conservare una autocertificazione scritta con la quale il datore di lavoro dichiarava di aver effettuato la valutazione dei rischi e di avere adempiuto agli obblighi correlati di prevenzione e protezione. Per il mancato rispetto dell'obbligo di redazione del DVR sono previste pesanti sanzioni a carico del datore di lavoro, come l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Per maggiori informazioni si rimanda all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 36/2012 a pag. 37.

9 MERCOLEDÌ

EREDI CONTRIBUENTI DECEDUTI DAL 9-3-2012

Versamento imposte e tributi risultanti dalla dichiarazione modello Unico 2012. Per le persone decedute gli eredi possono effettuare il versamento delle imposte e dei tributi dovuti dal *de cuius* a saldo per l'anno 2011 e presentare la relativa dichiarazione dei redditi entro 6 mesi dalle normali scadenze.

Pertanto, gli eredi delle persone decedute successivamente al 9-3-2012, poiché il termine ordinario quest'anno è stato prorogato al 9-7-2012, possono provvedere al versamento delle imposte entro oggi.

Gli eredi possono anche rateare liberamente uno, più o tutti gli importi da versare scegliendo per ognuno il numero delle rate; il pagamento rateale deve comunque essere ultimato entro il mese di maggio. Sulle somme rateate sono dovuti gli interessi dello 0,33% (4% annuo) per ogni mese di rateazione.

Le rate vanno pagate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza se il *de cuius* era titolare di partita Iva (l'ultima rata scade quindi

il 16-5-2013) ed entro la fine del mese negli altri casi (l'ultima rata scade il 31-5-2013). Per il versamento degli importi dovuti gli eredi possono utilizzare ancora il modello di pagamento unificato F24 cartaceo oltre a quello telematico.

Ovviamente non sono dovuti acconti per l'anno d'imposta 2012.

Si ricorda che se la persona deceduta aveva presentato nel 2011 il modello 730 per l'anno d'imposta 2010 dal quale risultava un credito non rimborsato dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente previdenziale), gli eredi possono recuperare tale credito nel modello Unico 2012 presentato per conto del *de cuius*.

10 GIOVEDÌ

OPERATORI FILIERA OLEICOLA

Invio telematico dati operazioni molitura e trasformazione olive da tavola. Gli operatori della filiera oleicola (frantoi, commercianti di olio allo stato fuso e confezionatori, imprese di trasformazione delle olive da tavola) devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.

Si ricorda che già dall'1-7-2011 quasi tutti gli operatori del settore oleicolo hanno dovuto adottare i registri telematici di carico e scarico, di cui all'art. 7 del decreto Mipaf n. 8077 del 10-11-2009, effettuando le registrazioni entro il 10° giorno successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente tramite il portale Sian (www.sian.it) direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative o i Caa; alla circolare Agea n. ACIU.2012.345 del 22 agosto scorso (www.agea.gov.it) è stato allegato un manuale operativo per l'utilizzo della nuova piattaforma di accesso ai servizi telematici sul portale Sian.

Gli olivicoltori che commercializzano olio allo stato sfuso e/o confezionato, ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti da oliveti della propria azienda, molite presso

DALLA NATURA ALLA NATURA

GeoBest Cow AMMENDANTE PELLET

MIGLIORA IL TUO TERRENO

GeoBest Cow è un ammendante in grado di migliorare le caratteristiche fisiche del terreno. Contiene **letame**, da sempre considerato il "principe dei concimi", e **composti vegetali**. Nella formulazione di GeoBest Cow, il rapporto equilibrato tra queste due componenti garantisce la creazione di humus strutturale e l'apporto di nutrienti utili per tutte le colture, sostenendo la vita dei microrganismi e la formazione della sostanza organica stabile.

Nuova Geovis S.p.A. Via Romita, 1 - 40019 Sant'Agata Bolognese (BO)
Tel. 051 981912/13 - Fax 051 982557 - E-mail: info@nuovageovis.it
www.nuovageovis.com



CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA



ADATTO PER

- > tutti i cereali
- > leguminose da granella
- > colture da tubero e orticole
- > piante foraggere
- > piante aromatiche
- > piante arboree
- > piante ornamentali

il proprio frantoio o di terzi, sono esentati dalla tenuta del registro; qualora siano iscritti al Sian in qualità di frantoi e/o confezionatori devono comunicare in via telematica lo stato di esenzione.

Tra le informazioni assolutamente necessarie e obbligatorie da indicare vi sono i quantitativi delle olive molite e/o trasformate, dell'olio ottenuto e della sansa ottenuta; se la dichiarazione riguarda il mese conclusivo della campagna olearia in corso vanno indicate anche la data di fine molitura o di fine trasformazione e le giacenze finali.

Si veda, tra le altre, la circolare Agea n. ACIU.2007.764 del 28-9-2007, emanata in applicazione del decreto ministeriale H-393 del 4-7-2007, con la quale sono definite le modalità e la tempistica delle comunicazioni dei dati per le campagne 2007-2008 e successive.

Si vedano anche le circolari Agea ACIU.2010.29, ACIU.2010.259, ACIU.2010.597, ACIU.2010.800 e ACIU.2011.610, rispettivamente del 14-1-2010, dell'8-4-2010, del 20-8-2010, del 22-11-2010 e del 20-9-2011:

Per alcune novità sull'argomento si rimanda a quanto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 29/2012 a pag. 5.

INPS

Versamento contributi lavoratori domestici. Coloro che occupano addetti ai lavori domestici devono effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2012.

Si ricorda che non è più possibile effettuare il pagamento con i bollettini postali, bensì con le modalità indicate sul sito www.inps.it (c'è anche il manuale per l'utente) dove è possibile trovare molte altre informazioni che riguardano anche l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro.

Per conoscere l'importo dei contributi dovuti per l'anno 2012 si veda la circolare Inps n. 17 del 3-2-2012 consultabile sempre sul sito www.inps.it dove è messa a disposizione anche la simulazione di calcolo.

15 MARTEDÌ

SETTORE VITIVINICOLO

Presentazione dichiarazioni di vendemmia e produzione di vino per la campagna 2012-2013. Scade il termine per presentare le dichiarazioni di vendemmia e di produzione di vino e/o mosti per la campagna 2012-2013.

I produttori di uve destinate alla vinificazione, nonché i produttori di mosto e di vino, devono, infatti, ogni anno dichiarare i quantitativi, espressi rispettivamente in chilogrammi e in litri, dei prodotti dell'ultima campagna vendemmiale con riferimento alla data del 30 novembre.

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione di vendemmia anche i produttori che hanno effettuato la «vendita su pianta» delle uve; in questo caso il produttore inserisce gli estremi dell'acquirente delle uve nell'allegato elenco acquirenti della dichiarazione di vendemmia.

Sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione di vendemmia i produttori di uve interamente destinate a essere consumate come tali, a essere essiccate, o a essere trasformate in succo d'uva, come pure i produttori che coltivano meno di 1.000 m² di vigneto e non commercializzano la produzione ottenuta. Sono altresì esonerati i produttori di uve che consegnano tutta la loro produzione a un organismo associativo.

Sono, di norma, esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione di produzione vinicola i produttori che nei loro impianti hanno vinificato i prodotti acquistati ottenendo un quantitativo di vino inferiore a 10 hL che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma, come pure i produttori di uve che consegnano la totalità della propria produzione a un organismo associativo riservandosi di produrre un quantitativo di vino inferiore a 10 hL che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma.

I produttori che intendono rivendicare la produzione di particolari tipologie di vini DO/IG, che devono essere commercializzate prima della presentazione della dichiarazione di vendemmia e di produzione vino, devono presentare al competente Centro di assistenza agricola (Caa) e alla competente struttura di controllo incaricata, ai sensi dell'art. 18, comma 4, del decreto ministeriale 16-12-2010, una dichiarazione preventiva contenente tutte le informazioni necessarie alla successiva rivendicazione; tale dichiarazione preventiva dovrà essere inserita nel sistema informativo Sian all'atto della compilazione della dichiarazione di vendemmia e produzione di vino 2012-2013, della quale risulta essere parte integrante.

Le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola devono essere presentate alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio si trovano i vigneti o gli impianti di vinificazione.

La presentazione deve essere fatta all'organismo pagatore competente per territorio; anche per la campagna 2012-2013 l'organismo pagatore per tutto il territorio nazionale è Agea, a eccezione delle Regioni Toscana (Artea), Veneto (Avepa), Emilia-Romagna (Agrega), Piemonte, Lombardia e la Provincia autonoma di Trento; tali organismi territoriali forniscono, con proprie comunicazioni, le istruzioni operative per la presentazione delle dichiarazioni avvalendosi dei propri sistemi informativi.

I produttori che hanno dato mandato a un Caa possono avvalersi dello stesso per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni.

Per maggiori informazioni si veda la circolare Agea prot. DGU.2012.873 del 25-9-2012.

IVA

Fatturazione differita per consegne di dicembre. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l'operazione, la fattura può essere

emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.

Pertanto, entro oggi devono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate in dicembre; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di dicembre, anziché in gennaio.

Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di dicembre a uno stesso cliente è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato determinato in dicembre ai sensi del decreto ministeriale 15-11-1975.

Registrazione fatture con importi inferiori a 300 euro. Per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 300 euro, i contribuenti Iva possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle singole fatture, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

Il limite da non superare per avvalersi di tale dubbia semplificazione è stato aumentato da 154,94 a 300 euro con il decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (cosiddetto decreto sviluppo), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 pubblicata lo stesso giorno nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160.

IVA CESSIONI AL MINUTO

Registrazione corrispettivi. Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo), che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta o scontrino fiscale anziché fattura, possono effettuare entro oggi, anche con un'unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente.

È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.

IVA AGRITURISMO

Registrazione ricevute fiscali. Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un'unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario